

N. 4569/12 REG.PROV.CAU.
N. 09754/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9754 del 2012, proposto da:

Natascia Ancarani, Bagnoli Rita, Bartalesi Daniela, Bova Maria Rosaria, Buono Tiziana, Caiola Luisa, Campo Pietro, Caruso Nunziata, Casciaro Patrizia, Catania Simona, Colosimo Rossella, Cristina Fabiana, Dal Monte Regina, D'Amico Giuseppe, D'Anna Giuseppa Claudia, D'Elia Francesca, Di Guglielmo Rosa, Di Lorenzo Sofia, Di Modica Maria Grazia, Dinoto Laura, Dispenza Teresa, Esposito Carmela, Esposito Emilia, Fabbri Daniela, Fazzolari Valeria, Ferrante Anna, Furente Nunzio Achille, Gabsu Gabriella Mazal, Gaddi Rosanna, Garofalo Rosaria, Gaudio Rosa, Gentile Antonella, Giovannetti Barbara, Grossi Barbara, Gulli Caterina, La Russa Francesca, Laudato Carmen, Lobriglio Mariantonia, Mamusa Silvia, Masserio Antonia, Milito Pagliara Fabio, Mingione Alba, Mingione Ausilia, Nicastro Sami, Nitti Silvia, Nucita

Maria Loredana, Pagliara Stefania Teresa, Palamara Maria Carmela, Petrosino Anna Rita, Petrosino Dario, Pizzolo Maria Rosaria, Ponzo Elena, Prisco Angela, Raia Anna, Rancatore Luisa Gemma, Raschella' Tiziana, Riccardi Iolanda, Riccardi Manuela, Rigoli Maria Antonietta, Riparbelli Silvia, Rocca Rossella, Rossetti Ingrid, Russo Anna, Russo Carla, Santomo Tiziana, Saverioni Andrea, Scalcione Vincenzo Nunzio, Somma Graziana Lorena, Sovilla Marika, Verginelli Claudia, Vezzani Elisabetta, Zucchelli Giordana, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio

Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, in persona dei LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del decreto n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il concorso a cattedre di insegnamento, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui all'art. 2, comma 3 rubricato "requisiti di ammissione" prevede l'esclusione dal concorso dei ricorrenti per la mancanza dell'abilitazione all'insegnamento e per avere conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando stesso; e dell'art. 3, comma 3 stabilisce: "I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanze on line, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5", per i motivi appresso specificati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il

Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, impregiudicata ogni considerazione sulla fondatezza del ricorso, in considerazione della imminente data di svolgimento delle prove preselettive relative al concorso l'istanza cautelare debba

essere accolta nei confronti dei ricorrenti che risultino avere presentato la domanda di partecipazione, sia cartacea che on line;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 18 aprile 2013.

Ritenuto che le spese della fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie l'istanza cautelare e ammette con riserva i ricorrenti al test di preselezione, come in motivazione indicato.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 18 aprile 2013

Compensa tra le parti le spese della presente fase;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il *[Handwritten Signature]*

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Large Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE 3^a



per copia conforme
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

[Handwritten Signature]